

Reg. Ord. n. 267/2019

IL COMANDANTE

Letta la richiesta del 24.10.19, assunta al n. 41172 di prot. generale del 24.10.19, con la quale il Sig. Giovanni PIEMONTESE, titolare della Edil G srl con sede in Manfredonia alla Via Bari n. 5 comunica che, dovendo eseguire lavori di manutenzione presso l'immobile in Via Opacchiasella, chiede di essere autorizzato al posizionamento di un ponteggio, nel seguente tratto di strada interessato ai lavori, come si evince nell'allegato così di seguito indicato:

1. Via Opacchiasella - Via Rivera - Vico Clemente, da giovedì 24 ottobre 2019 a venerdì 22 novembre 2019;

Considerata la possibilità di consentire la esecuzione dei lavori sopra indicati;

Ritenuto che sussistono motivi di sicurezza pubblica e di carattere tecnico;

Considerata la necessità di dover disciplinare la viabilità per garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni per il tempo strettamente legato alla esecuzione dei lavori, nella zona interessata:

Visto il Decreto Commissario Prefettizio n.1 del 08 maggio 2019 relativo all'affidamento degli incarichi ai Dirigenti di ruolo ed al Segretario Generale;

Visto il versamento tramite c/c Postale del 24.10.2019 di € 400,00 per mq 39.00, con il quale è stato versato il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;

Visto l'art 107 del D. Leg. vo 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Visti gli artt. 5, 21 e 38 del vigente Codice della Strada e l'art 6 c. 2 del D.M. 10.07.2002;

ORDINA

a) Per consentire la regolare esecuzione dei lavori indicati in premessa, il divieto di fermata temporaneo per il posizionamento di un ponteggio, nella via e periodo indicati in premessa, al richiedente Sig. Giovanni PIEMONTESE, titolare della Edil G srl con sede in Manfredonia alla Via Bari n. 5;

AUTORIZZA





- a) Il Sig. Giovanni PIEMONTESE, titolare della Edil G srl con sede in Manfredonia alla Via Bari n. 5, ad occupare suolo pubblico nelle vie e periodo indicati in premessa, per consentire il posizionamento di un ponteggio per lavori di manutenzione immobile;
- b) Si specifica che, l'art. 20 comma 3° del vigente Codice della Strada prescrive che, in caso di occupazione di suolo pubblico (marciapiede ove esiste) deve rimanere libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2 (due) e l'art 40 c. 4 del Regolamento di esecuzione prescrive che, in caso di occupazione totale del marciapiede dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale;
- c) Il richiedente adotti, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e provvedere agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione. Resta inteso che qualsiasi pretesa o molestia sollevata sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi o cose in dipendenza della presente ordinanza, sarà a totale carico della Edil G srl di Manfredonia;
- d) la segnaletica dovrà essere conforme al D.M. 10.07.2002;
- e) il richiedente provveda, al termine dei lavori, al ripristino dello stato dei luoghi nella zona interessata;
- f) notificare copia della presente ordinanza alla Edil G srl di Manfredonia, che è tenuta ad informare doverosamente l'utenza apponendo la prescritta segnaletica provvisoria ed a munirsi di tutte le eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti norme.

La presente ordinanza può essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio della Pubblica Amministrazione oppure per esigenze di ordine pubblico o per la tutela della pubblica incolumità.

Manfredonia, 25 ottobre 2019.

IL COMANDANTE a.i. f.to Tommaso CASTRIGNANO

Istruttore
Isp. Capo Claudio Del Vecchio

Visto IL DIRIGENTE a.i dott. Matteo OGNISSANTI

